

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 22**  
a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri  
*presentata in data 17 febbraio 2021*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23  
“GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI ALLA PERSONA”.  
FUNZIONE DI GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

-----

**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 7.1 nella l.r. 23/2008)*

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) è inserito il seguente:

“Art. 7.1 (Funzione di Garante per il diritto alla salute)

1. La Regione affida all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.